



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,  
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546  
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

ALPUD/ESR-3554 - D.lgs. 152/06; L.R. 34/2017 - CORRADINI S.R.L. – Autorizzazione Unica di variante dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD).

**Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa  
"Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti"**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

**Vista** la legge regionale 7 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., "Regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti";

**Richiamati** i seguenti provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti in oggetto:

- decreto n. 3052/AMB del 05.08.2020 con cui la Regione Autonoma FVG, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/2006, ha autorizzato la realizzazione e la gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD);
- decreto n. 2777/AMB del 01.06.2022 con cui la Regione Autonoma FVG ha autorizzato la realizzazione di una variante presso l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD);
- decreto della Regione Autonoma FVG n. 17617/GRFVG del 18.10.2022 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate da Corradini S.r.l.;
- decreto n. 25396/GRFVG del 28.05.2024 con cui la Regione Autonoma FVG ha autorizzato la realizzazione di una variante presso l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD);
- decreto n. 35829/GRFVG del 25.07.2024 con cui la Regione Autonoma FVG ha recepito la "Tavola: C.1 - scala: 1:250 - 8 luglio 2024 - Elaborato: Planimetria delle reti fognarie, stato di fatto", quale stato di fatto della rete di scarico sul suolo delle acque reflue dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di San Vito al Torre (UD);

**Visto** che Corradini S.r.l., con sede legale in San Vito al Torre (UD) via Remis n. 20, C.F. 01948660301, con istanza pervenuta il 31.07.2024 e registrata al protocollo regionale n. GRFVG-

GEN-2024-0474689-A, ha chiesto una variante all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006 dell'impianto in oggetto;

**Visto** che in allegato all'istanza di variante è stata trasmessa la dovuta documentazione amministrativa e la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnica - modifica all'attività di recupero svolta dalla ditta Corradini S.r.l. presso il proprio stabilimento di San Vito al Torre (UD) (RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA.PDF.P7M.P7M);
- Layout aree di deposito impianto di recupero metalli ditta Corradini S.r.l. - Aggiornamento del 29/07/2024 (LAYOUT IMPIANTO RIFIUTI 29\_07\_24.PDF.P7M.P7M);

**Visto** che con nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0487574-P del 07.08.2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, da concludersi entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni di legge; con la suddetta nota, per la valutazione dell'istanza di variante in oggetto, è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, chiedendo nel contempo agli Enti coinvolti di comunicare entro 30 giorni le proprie determinazioni e/o pareri, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

**Dato atto** che con la variante proposta la Società ha richiesto che:

- venga eliminato il divieto di conferimento in impianto da parte dei privati;
- vengano eliminati i limiti quantitativi "massimi giornalieri" e "massimi annuali" per singolo codice EER in entrata in impianto;
- vengano eliminati i limiti quantitativi per singolo codice EER, nella sezione "stoccaggio dei rifiuti prodotti".

**Visto** che rispetto a quanto già autorizzato la variante in oggetto non comporta alcuna modifica del ciclo produttivo attuale, della tipologia di rifiuti trattati o delle potenzialità autorizzate;

**Visto** che trattasi di variante non soggetta a rivalutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 34/2017;

**Visto** il nulla osta del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma FVG protocollo n. 0524962/P/GEN del 02.09.2024;

**Vista** la richiesta di integrazioni di ARPA FVG protocollo n. 0027962/P/GEN/UD del 04.09.2024, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0529749-A del 04.09.2024;

**Visto** il nulla osta del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG protocollo n. 0538072/P/GEN del 06.09.2024;

**Vista** la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0553006-P del 13.09.2024 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma FVG ha trasmesso i pareri pervenuti, richiesto integrazioni ed ha invitato la Società a fornire quanto richiesto entro il termine di 30 giorni, sospendendo i termini del procedimento;

**Vista** la nota pervenuta il 09.10.2024 e registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0613379-A con cui la Società ha chiesto una proroga dei termini di sospensione del procedimento di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

**Vista** la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0615370-P del 10.10.2024 con cui il presente Servizio ha accolto la richiesta formulata dalla Società;

**Visto** che la Società proponente, tramite PEC registrata al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0693434-A del 11.11.2024, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Layout aree di deposito impianto di recupero metalli del 04.10.2024 (ELABORATI GRAFICI\_CORRADINI\_AGGIORNAMENTO 04.10.2024.PDF.P7M.P7M);
- Riscontro alla richiesta di integrazioni ricevute con prot. grfvg/2024/0553006 del 13 settembre 2024 - Integrazioni novembre 2024 (INTEGRAZIONI NOV 2024.PDF.P7M);
- Modello 1 – Scheda impianto datato 08.11.2024 a firma del Legale Rappresentante Sig.ra Arvieri Graziella (MODELLO\_1\_SCHEDA\_IMPIANTO\_REV1.PDF.P7M)

**Vista** la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0724483-P del 20.11.2024 con cui il presente Servizio ha trasmesso la documentazione integrativa, ed ha invitato gli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi a comunicare entro 30 giorni eventuali prescrizioni o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**Visto** con la suddetta nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0724483-P del 20.11.2024 il presente Servizio ha chiarito che "in relazione alla richiesta formulata dall'impresa di inserire una prescrizione esplicita relativa alla possibilità di conferimento diretto di rifiuti da parte dei privati ..omissis.. Nello specifico, le prescrizioni indicano propriamente gli obblighi ai quali viene subordinata la validità e l'efficacia dell'autorizzazione, ovvero quali sono gli obblighi a cui deve

*adempiere e conformarsi il destinatario dell'atto affinché possa essere svolta legittimamente l'attività assentita. Tali misure prescrittive sono, quindi, espressione della discrezionalità amministrativa che tuttavia, anche in ragione del tenore letterale della norma e delle conseguenze giuridiche riconducibili alla mancata osservanza di tali misure, non può estendersi al punto da ridefinire, ancorché con funzione ricognitiva o interpretativa, condizioni, obblighi e divieti già disciplinati dal legislatore...omissis...Per quanto sopra esposto, la prescrizione richiesta, come sopra formulata, non può essere inserita nel provvedimento autorizzativo".*

**Vista** la nota protocollo n. 0745474/P/GEN del 28.11.2024 con cui il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG conferma il precedente parere di nulla osta protocollo n. GRFVG-2024-538072-P del 06.09.2024;

**Vista** la nota protocollo n. 0041440/P/GEN/UD del 18.12.2024 registrata al protocollo regionale GRFVG-GEN-2024-0815302-A del 19.12.2024 con cui l'ARPA FVG ha comunicato di non si evidenziare motivi ostativi all'accoglimento delle seguenti specifiche richieste:

- cancellazione dei quantitativi "massimi giornalieri" e "massimi annuali" per singolo codice EER in entrata in impianto;
- cancellazione dei limiti quantitativi per singolo codice EER, nella sezione "stoccaggio dei rifiuti prodotti".

**Vista** la nota protocollo n. GRFVG-GEN-2024-0822991-P del 20.12.2024 con cui il presente Servizio ha trasmesso la nota finale di ARPA FVG e le note del Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG, e ritenendo di poter concludere favorevolmente il procedimento, ha inoltrato l'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto" che costituirà parte integrante e sostanziale del decreto di autorizzazione unica, riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti istruttori del procedimento in oggetto, invitando la ditta a far pervenire eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni;

**Viste** le note di data 24.12.2024, registrate al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2024-0832650-A e n. GRFVG-GEN-2024-0832661-A, con cui la Società ha inviato le osservazioni all'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto";

**Ritenuto** di recepire le osservazioni formulate dalla Società proponente;

**Visto** che in sede di istanza il Legale Rappresentante della Società proponente ha comunicato il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 34/2017;

**Visto** che in allegato all'istanza la Società ha trasmesso copia del modello F23 di data 30.07.2024 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto;

**Ritenuto** quindi di autorizzare la variante dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 dell'impianto in oggetto con le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato 1 "Scheda Tecnica Impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli elaborati progettuali approvati, le caratteristiche tecniche dell'impianto, nonché i limiti e le prescrizioni, compreso l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria;

**Visto** il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2024, n. 097/Pres.;

**Visto** l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 9 agosto 2024, n. 1198, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 1958 del 20 dicembre 2024 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2027;

**Visto** il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1008/AMB di data 11 marzo 2022 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" all'ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dalla data del decreto medesimo e fino al 28 febbraio 2025;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1175/AMB di data 22 marzo 2022 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti

trattamento rifiuti”;

## Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed Enti, di autorizzare a Corradini S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, la variante dell'autorizzazione unica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Comune di San Vito al Torre (UD) via Remis, 20.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento per l'approvazione della variante di cui trattasi.
3. La documentazione progettuale, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto sono riassunte nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
5. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e trasmessa a mezzo PEC a Corradini S.r.l., nonché ai Soggetti di seguito elencati:
  - Comune di San Vito al Torre (UD);
  - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
  - ARPA FVG;
  - Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma FVG;
  - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma FVG.
6. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa  
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti  
ing. Simone Birtig

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/05)

## ALLEGATO 1

### “SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

#### 1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: CORRADINI S.r.l.;
- Sede legale: via Remis, 20 - 33050 San Vito al Torre (UD)
- Codice Fiscale: 01948660301

#### 2. Localizzazione impianto

- Indirizzo: via Remis, 20 – 33050 San Vito al Torre(UD);
- referimenti catastali: Comune censuario di San Vito al Torre (UD): foglio 1 - mappali 89/2, 92/1, 92/2, 92/4, 92/8;
- referimenti urbanistici: zona D2.1.

#### 3. Elaborati progettuali approvati

Il presente atto approva i seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA.PDF.P7M.P7M GRFVG-GEN-2024-0474689-A
- ELABORATI GRAFICI\_CORRADINI\_AGGIORNAMENTO 04.10.2024.PDF.P7M.P7M GRFVG-GEN-2024-0693434-A
- INTEGRAZIONI NOV 2024.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0693434-A

Con decreto n. 3052/AMB del 05.08.2020 la Regione FVG ha approvato i seguenti elaborati progettuali:

Numero	Titolo	Data
Elaborato 1	Relazione tecnico-descrittiva	23/09/2019
Elaborato 2	Relazione descrittiva dimensionamento scarichi	03/12/2018
Elaborato 3	Relazione tecnica deroga distanza	23/09/2019
Allegato 1	Certificato REG 333_2011	
Allegato 2	Filtri a pettine emissioni	
Allegato 3	Valutazione acustica previsionale	24/11/2018
Allegato 3 bis	Valutazione acustica integrativa	27/05/2019
Allegato 7 Tav. 1	Planimetria CTR e catastale	Maggio 2015
Allegato 8	Planimetria limiti di distanza	
Prot. 58379/2019	Risposta a richiesta integrazione atti	05/12/2019
Tav. 1 Prot. 16619/2020	Planimetria generale- layout	03/04/2020
Tav. 2 Prot. 27131/2020	Modifica tracciato delle reti di scarico	11/06/2020
Tav. 3 Prot. 27131/2020	Modifica tracciato reti di scarico – sovrapposizione con aree di deposito	11/06/2020
Prot. 27131/2020	Relazione descrittiva – integrazione scarichi	11/06/2020

Con decreto n. 2777/AMB del 01.06.2022 la Regione FVG ha approvato i seguenti elaborati progettuali:

- TAV. C.1\_PLANIMETRIA SCARICHI\_PROPOSTA 15MAR22\_CORRADINI.PDF.P7M AMB-GEN-2022-0022110
- ALL. 1\_RELAZIONE\_PROPOSTA 15MAR22\_CORRADINI.PDF.P7M AMB-GEN-2022-0022110

Con decreto n. 25396/GRFVG del 28.05.2024 la Regione FVG ha approvato i seguenti elaborati progettuali:

- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA.PDF.P7M GRFVG-GEN-2023-0753978-A
- INTEGRAZIONI FEB 2024.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0140942-A
- IO PORTATILE + PORTALE REV8 GENNAIO 2024.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0140942-A
- PLANIMETRIA LAYOUT 160524.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0321920-A
- RELAZIONE FINALE 250822.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0324432-A
- TAV. C.1\_PLANIMETRIA SCARICHI\_AS BUILT\_25AGO22\_CORRADINI.PDF.P7M GRFVG-GEN-2024-0324432-A

Con decreto n. 35829/GRFVG del 25.07.2024 la Regione FVG ha recepito i seguenti elaborati:

- PLANIMETRIA
  - SCARICHI\_SDF\_8LUG24\_CORRADINI.PDF.P7M.P7M
- GRFVG-GEN-2023- 0440230-A

#### 4. Tipologia impianto

L'impianto svolge le seguenti attività:

Tipologia Sistri	Tipologia Ispra	Categoria	Attività	Operazione	SIRR
Recupero / Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	DP
			Messa in riserva	R13	MRS
	Meccanico	Meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12	ARR12
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR
			Recupero metalli	R4	RMET
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Trattamento Raee	Messa in riserva RAEE	R13	MSRAEE

Le attività che vengono svolte sono così descritte:

- esclusiva messa in riserva dei rifiuti: il rifiuto accettato viene scaricato nelle aree di conferimento individuate nella tavola "LAYOUT AREE DI DEPOSITO IMPIANTO DI RECUPERO METALLI" del 04.10.2024 come "Area di conferimento e lavorazione dei rifiuti in ingresso", mantenendolo separato e opportunamente indentificato per singolo codice EER;
- selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe per la produzione di materiali conformi ai regolamenti CE 333/2011 e 715/2013 [R4];
- selezione, cernita e riduzione volumetrica di rottami metallici non ricompresi nella disciplina dei regolamenti CE 333/2011 e 715/2013 (piombo, zinco, stagno ecc.) per l'ottenimento di materiali conformi alle specifiche tecniche delle norme di settore;
- recupero cavi elettrici: dopo tranciatura gli spezzoni vengono immessi in una macchina sguainatrice che separa il metallo dalla plastica, avviata a recupero/smaltimento;

#### 5. Potenzialità dell'impianto

- Potenzialità massima annuale: **41.921,25 Mg**
- Potenzialità massima giornaliera: **182 Mg**
- Capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso: **3.694 mc** (di cui per esclusiva messa in riserva R13 **1.457 mc**)

Numero di ore giornaliere di funzionamento: 7,5 (discontinue)

Numero di giorni di funzionamento in un anno: 230

#### 6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni di recupero:

EER	Descrizione	Operazioni di recupero
020110	Rifiuti metallici	R12-R4
100210	Scaglie di laminazione	R13-D15
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
110199	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
110501	Zinco solido	R12-R4
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R12-R4
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-D15
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-D15

120113	Rifiuti di saldatura	R13-R12-R4
120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R12-R4
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R12-R4
150104	Imballaggi metallici	R12-R4
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12-R4
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R12-R4
160117	Metalli ferrosi	R12-R4
160118	Metalli non ferrosi	R12-R4
160122	Componenti non specificati altrimenti	R12-R4
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R12-R4
170402	Alluminio	R12-R4
170403	Piombo	R12-R4
170404	Zinco	R12-R4
170405	Ferro e acciaio	R12-R4
170406	Stagno	R12-R4
170407	Metalli misti	R12-R4
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12-R4
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R4
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R12-R4
191001	Rifiuti di ferro ed acciaio	R12-R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R4
191202	Metalli ferrosi	R13-R12-R4
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	R13
200140	Metalli	R13-R12-R4

## 7. Stoccaggi autorizzati

Le aree di conferimento, deposito e lavorazioni sono state riportate nella tavola "LAYOUT AREE DI DEPOSITO IMPIANTO DI RECUPERO METALLI" del 04.10.2024 e risultano così suddivise:

### Aree di messa in riserva/deposito rifiuti e materiali

Nr. area	Descrizione	Superficie mq	Capacità massima Mg	Volume stoccabile mc
1	area conferimento e lavorazione rifiuti in ingresso	739	-	-
2	rottami ferrosi	270	1.300	1.200
	020110			
	100299			
	100899			
	110199			
	110599			
	120121			
	120199			
	150104			
	160106			
	160116			
	160117			
	160122			
	170405			
	170407			
	190102			
	190118			
	191001			
	191202			
	200140			
3	area end of waste ex reg. 333/2011 (ferro)	1.346	12.012	8.737
4	area end of waste ex reg. 333/2011 (acciaio inox)	381	16.500	2.129
5	rottami non ferrosi	380	421	1.037
	020110			
	100899			
	110199			

		110299			
		110501			
		110599			
		120103			
		120121			
		120199			
		150104			
		160106			
		160116			
		160118			
		160122			
		170401			
		170402			
		170403			
		170404			
		170406			
		170407			
		190118			
		191002			
		191203			
		200140			
<b>6</b>	area end of waste ex reg. 333/2011 (alluminio e leghe di Al)		452	1.054	1.739
<b>7</b>	area end of waste ex reg. 715/2013		112	272	448
<b>8</b>	apparecchiature Raee	160214	18	23	72
		160216			
		200136			
<b>9</b>	apparecchiature non Raee	160214	21	26,5	84
		160216			
		200136			
<b>10</b>	100210 Scaglie di laminazione		23,25	65	50
<b>11</b>	120101 Limatura e trucioli di metalli ferrosi		70	550	300
<b>12</b>	120102 Polveri e particolato di metalli ferrosi		10,29	20	10
<b>13</b>	120113 Rifiuti di saldatura		10,29	7,5	10
<b>14</b>	200140 Metalli		94	350	310
<b>15</b>	120104 Polveri e particolato di metalli non ferrosi		10	8	10
<b>16</b>	120103 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		49	25	38
<b>17</b>	191203 Metalli non ferrosi (in ingresso)		94	240	380
<b>18</b>	191202 Metalli ferrosi (in ingresso)		57	270	150
<b>19</b>	170411 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		32	25	43
<b>20</b>	area a disposizione per cernita		499		-
<b>21</b>	area dedicata alle operazioni di lavorazione e ossi-taglio (emissioni diffuse)		121		-
<b>22</b>	area lavorazione grandi strutture		415,6		-
<b>23</b>	area per deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (container navale)		14,4		1
<b>24</b>	area deposito temporaneo rifiuti non pericolosi prodotti		75		29
<b>25</b>	area isolamento sorgenti radioattive orfane		66		-
<b>26</b>	area per deposito lubrificanti		30		-
<b>Totale</b>				<b>3.331</b>	<b>16.777</b>

Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avviene con le seguenti modalità:

EER	Descrizione	Linea di provenienza	Modalità di stoccaggio	Superficie mq	Mg	Mc
191202	Metalli ferrosi	Selezione/cernita e trattamento meccanici	cumulo / cassone	256	200	195
191203	Metalli non ferrosi		cumulo / cassone			
191204	Plastica e gomma		cassone		30	20
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		cassone		30	20
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		cassone		30	20
<b>Totale</b>				<b>256</b>	<b>290</b>	<b>255</b>

### 8. Organizzazione dell'impianto e dotazione impiantistica

L'impianto occupa una superficie di circa 19.000 mq, interamente recintata e 14.125 mq sono destinati all'attività di recupero rottami, dotata di rete di raccolta delle acque reflue e sistema di trattamento. Sul lato nord e sul lato ovest sono presenti delle tettoie aventi estensione di 150 mq e 1.400 mq e rispettivamente. È presente una pesa con annesso locale di controllo.

Presso l'impianto è rinvenibile la seguente attrezzatura:

- 3 caricatori semoventi diesel;
- 2 carrelli elevatori diesel;
- escavatore idraulico cingolato con pinza con integrata cesoia;
- cannelli da taglio;
- pressa diesel;
- presso-cesoia;
- Attrezzature per lavorazioni manuali;
- Sguainatrice elettromeccanica;
- 1 bilancia elettronica (pesa);
- 1 rilevatore portatile di radioattività;
- portale fisso per rilievo carichi radiometrici;
- Idropulitrice industriale che non prevede l'uso di solventi o altre sostanze.

### 9. Emissioni in atmosfera

#### **Emissioni diffuse**

Tutta l'attività di deposito e trattamento dei rifiuti viene fatta all'esterno, su aree interamente pavimentate con soletta in c.a. di adeguato spessore e dotate di rete di raccolta delle acque. Solo alcune aree, sul lato Nord e sul lato Ovest sono dotate di tettoia.

Nell'area d'impianto sono collocate anche un impianto di pesatura certificato e una cisterna per il rifornimento di carburante ad uso interno.

L'attività svolta presso lo stabilimento prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili provenienti dalle operazioni di ossitaglio delle strutture metalliche di grossi spessori che vengono conferite all'impianto. Tali interventi possono essere effettuati anche presso i cantieri per facilitare il successivo carico e trasporto del materiale. Le operazioni di taglio hanno carattere non continuativo e non sono caratterizzate da tempistiche prevedibili a priori, poiché, la tecnica viene usata solo per materiali di grosso spessore e per grosse strutture. La maggior parte dei rifiuti in ingresso (fino a spessori di 100 mm) viene tagliata, quando necessario, con la cesoia idraulica mentre si prevede che le operazioni di ossitaglio verranno svolte in media per circa 4 ore/giorno.

### **Emissioni convogliate**

Il progetto prevede l'installazione di un sistema di aspirazione fisso per il trattamento delle emissioni provenienti dalle operazioni di ossitaglio, da affiancare al sistema mobile già utilizzato. L'intervento sarà localizzato presso l'area dedicata alle operazioni di ossitaglio, individuata, presso il perimetro nord dell'impianto, nella "Planimetria Generale –Layout", Tavola 1, d.d. 6/6/2019, Allegato 4 all'istanza in argomento, sostituita dalla Tavola 1 del 03/04/2020.

Il nuovo punto di emissione in atmosfera avrà le seguenti caratteristiche:

<b>Camino</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Altezza da terra [m]</b>	<b>Diametro mm</b>	<b>Portata massima [Nm3/h]</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
<b>E1</b>	Impianto fisso di aspirazione emissioni ossitaglio	5,9	500	6000	filtro a maniche mod. PFJM70

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei punti di emissione autorizzati con i relativi limiti di emissione e le frequenze di autocontrollo:

<b>Punti</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Parametro</b>	<b>Limiti</b>
<b>E1</b>	Impianto fisso di aspirazione emissioni ossitaglio	10 mg/Nm3	annuale

### **PRESCRIZIONI:**

1. Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:

- a. Regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione del materiale polverulento e dei piazzali pavimentati.
- b. Contenimento delle polveri diffuse nei periodi siccitosi e ventosi, mediante umidificazione dei piazzali, vie di transito ed in generale di tutte le aree da cui possono diffondersi le polveri.
- c. Durante lo svolgimento delle operazioni di ossitaglio, svolte nell'apposita area, dovrà essere mantenuto in funzione l'impianto di aspirazione localizzata con tubazioni snodabili afferente al sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera.
- d. Segregare, anche con setti mobili, le aree interessate dalle operazioni di taglio ossiacetilenico, segregazione da mantenersi nel raggio di azione del sistema di aspirazione localizzata.
- e. Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte t. Allegato 5 alla Parte V del D. Lgs.152.1106 e smi.

2. Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente.

3. Le misure e gli interventi di autocontrollo dovranno avvenire con frequenza almeno annuale e i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs 152/06.

4. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato.

5. In caso si verifichi un guasto, un incidente o imprevisto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione deve provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione.

6. La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

### **Scelta dei metodi analitici negli autocontrolli**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG [http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html) [http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/hp/news/Elenco\\_metodiche\\_campionamento\\_analisi\\_emissioni\\_industriali.html](http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/hp/news/Elenco_metodiche_campionamento_analisi_emissioni_industriali.html) o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere tramessa agli Enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

## **10. Scarico di acque reflue industriali**

**1)** Si autorizza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, il Legale Rappresentante pro tempore della ditta **Corradini S.r.l.**, titolare dell'insediamento adibito a attività di stoccaggio e recupero di rifiuti metallici, sito in via Remis n. 20, località Nogaredo, foglio 1 mappali 89/2, 92/1, 92/2, 92/4 e 92/8 in Comune di San Vito al Torre, ad effettuare, nei punti individuati nella "Tavola: C.1 - scala: 1:250 - 8 luglio 2024 - Elaborato: Planimetria delle reti fognarie, stato di fatto" (prot. GRFVG-GEN-2024-0440230-A), lo scarico sul suolo delle acque reflue costituite da:

- acque meteoriche di dilavamento, che vengono a contatto con sostanze e materiali inquinanti connessi con l'attività esercitata nell'insediamento.

**2)** Si classificano come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizzano gli scarichi ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152.

**3)** Lo scarico ed il sistema di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.

**4)** Gli scarichi autorizzati sono condizionati:

- al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- al divieto di scarico delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

**5)** Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 4), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione FVG, Servizio gestione risorse idriche;
- B. con riferimento alla realizzazione degli interventi agli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
  - posizionare tutti i pozzi perdenti costituenti il sistema di scarico in modo che la distanza tra tutti i loro assi sia superiore a quattro volte il loro diametro;
  - comunicare preventivamente al Servizio gestione risorse idriche della Regione autonoma FVG la data di attivazione dello scarico originato dal nuovo assetto fognario e depurativo;
  - far pervenire al Servizio gestione risorse idriche della Regione autonoma FVG, appena conclusi gli interventi, planimetrie, relazione tecnica e congrua documentazione fotografica attestante la completa realizzazione dei previsti adeguamenti dei piazzali, dei sistemi fognari e depurativo, del sistema di scarico, nonché dell'ottemperamento alla succitata prescrizione;
- C. con riferimento alla gestione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
  - garantire il confinamento delle acque meteoriche di dilavamento contaminate all'interno dei piazzali confluenti ai relativi depuratori;
  - non svolgere alcuna attività di gestione dei rifiuti, compreso il mero accumulo, né qualunque altra attività che possa contaminare le acque meteoriche di dilavamento, nelle due aree della superficie indicativa di 50÷100 mq ciascuna localizzate:
    - una adiacente al lato sud del capannone, che scarica sul suolo tramite uno dei pozzi perdenti che disperdono direttamente le acque meteoriche dalle coperture;
    - l'altra adiacente al lato sud dei piazzali, attigua all'edificio uffici e deposito, che scarica in manufatti esterni ai piazzali;
  - mantenere sgombre da qualunque rifiuto o materiale le caditoie e le griglie di raccolta delle reti fognarie dedicate alle acque meteoriche di dilavamento, tutti i componenti dei depuratori ovest ed est, nonché del sistema di scarico, al fine di permetterne l'agevole periodico controllo e manutenzione;
  - al termine di ogni evento meteorico di particolare intensità, provvedere alla verifica del buono stato di funzionamento degli impianti e, se del caso, all'estrazione dei fanghi e degli oli dalle vasche di sedimentazione e disoleazione;
  - con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere:
    - alle operazioni di pulizia dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque;

- allo svuotamento e alla pulizia delle varie vasche di sedimentazione, disoleazione e sollevamento;
- alla verifica dell'efficienza dei dispositivi di blocco automatico del flusso, dei filtri a coalescenza, delle pompe di sollevamento e dei filtri a sabbia quarzite e carboni attivi;

provvedendo nel caso ad ogni operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento degli impianti;

D. è fatto inoltre obbligo di:

- eseguire mensilmente un controllo dei punti di scarico, verificando che non vi siano fenomeni di impaludamento, ristagno di liquami, di rilascio di odori sgradevoli o una diminuzione dell'efficienza del sistema drenante, garantendone la massima efficienza;
- con la periodicità necessaria e comunque almeno annualmente, provvedere all'asportazione dei fanghi e degli altri materiali di risulta provenienti dalla gestione e dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, ed al loro allontanamento in conformità alla normativa vigente;

E. tutte le operazioni di gestione e manutenzione della rete fognaria e degli impianti di trattamento, nonché di controllo dello scarico, di cui ai punti precedenti, dovranno essere annotate sul quaderno d'impianto di cui alla successiva lettera I.;

F. almeno 3 volte all'anno, con frequenza indicativamente quadrimestrale in funzione delle effettive precipitazioni, dovrà essere effettuato un controllo analitico significativo dello scarico:

- inizialmente presso l'esistente pozzetto di campionamento localizzato in prossimità dell'angolo nord-ovest dell'insediamento, adiacente al capannone;
- successivamente alla prevista realizzazione, presso il nuovo "pozzetto di campionamento" localizzato in prossimità del lato nord dell'insediamento, adiacente all'ingresso;

relativamente ai seguenti parametri:

pH	Rame
Solidi sospesi totali	Stagno
COD	Zinco
Cromo totale	Mercurio
Cromo esavalente	Idrocarburi totali
Ferro	Solventi organici aromatici totali
Nichel	Tensioattivi totali
Piombo	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti (*)

(\*) Così come definiti al punto 2.3.1 dell'Allegato 1 del Manuale ISPRA 75/2011 "in assenza di una precisa definizione del parametro oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti il Gruppo di lavoro propone la seguente definizione: l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione riportati nel metodo UNI EN ISO 9377-2:2002, possono essere rivelati mediante GC-FID, su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-icosano (C<sub>20</sub>H<sub>42</sub>) e del n-tetracontano (C<sub>40</sub>H<sub>82</sub>)".

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore.

I metodi analitici di ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili Arpa FVG, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it), ritiene che possano essere utilizzati metodi alternativi purché su richiesta dell'ente competente possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione,

il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato. Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è plausibile dare priorità, nell'ordine, alle pertinenti norme tecniche CEN, ISO, EPA, alle norme nazionali UNI, UNICHIM o a metodi interni opportunamente documentati.

- G. almeno 1 volta all'anno, con frequenza indicativamente annuale in funzione delle effettive precipitazioni, dovrà essere eseguito il Saggio di tossicità acuta. Se il campione non è conforme si devono ripetere le analisi, unitamente alla ricerca delle cause della non conformità ed alla loro rimozione;
- H. le analisi di controllo di cui alle precedenti lettere F. e G., dovranno essere firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo e pervenire, entro 90 giorni dalla loro esecuzione, alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all'ARPA-FVG. Dovranno inoltre riportare i dati meteorologici, le procedure adottate per il campionamento e le metodiche utilizzate per l'analisi, allo scopo di garantire la rappresentatività del dato fornito. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica.
- Con la medesima frequenza, nel caso di mancata effettuazione o interruzione dello scarico che comporti l'impossibilità di eseguire le analisi di controllo, dovrà esserne fornita notizia e adeguata motivazione;
- I. è fatto obbligo di dotare l'impianto di un quaderno su cui dovranno essere:
- annotate tutte le verifiche tecniche e le operazioni eseguite presso gli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e del sistema di scarico;
  - registrati i casi di interruzione dello scarico per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
  - archiviati i certificati delle analisi autocontrollo.
- Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti alla produzione e movimentazione dei rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo;
- J. è fatto obbligo di trasmettere con frequenza annuale alla Regione autonoma FVG, Servizio gestione risorse idriche, ed all'ARPA-FVG, copia del quaderno d'impianto di cui alla precedente lettera I., dei formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione degli impianti di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque, e documentazione fotografica attestante gli interventi di manutenzione. La trasmissione dovrà essere effettuata in modalità telematica;
- K. è fatto divieto di recapitare nelle reti fognarie interne reflui non disciplinati dal presente atto.

**6)** Ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06, le modifiche tecniche agli impianti di trattamento delle acque o della rete fognaria afferente, devono essere preventivamente comunicate. Qualora esse determinino uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

**7)** Rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.

8) Si dichiara decaduta, in quanto sostituita dal presente atto, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Servizio risorse idriche con il parere AMB-GEN-2020-32672 del 13.07.2020.

**11. Prescrizioni -  
Misure  
precauzionali e di  
sicurezza**

1. Il proponente dovrà monitorare con continuità il traffico prodotto dalla propria attività o ad essa correlabile, adottando conseguentemente nel tempo tutte le possibili misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale. A tale scopo occorrerà monitorare parametri quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Tipo mezzo entrante ed uscente, numero transiti/anno, numero transiti/giorno, kg/veicolo, e sviluppare indici specifici di controllo della performance ambientale raggiunta quali ad esempio: nmedi/giorno, numero trasporti/tonnellata rifiuto. I dati ottenuti andranno sintetizzati e riportati in apposite relazioni annuali da inviare al Servizio Valutazioni Ambientali (rif. Decreto n° 3295/AMB del 07/08/2019).
2. Prima della ricezione dei rifiuti da terzi la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione.
  - a. I rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da certificazione analitica che dovrà essere richiesta a ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno annuale.
  - b. Per i rifiuti identificati da un codice generico XXXX99 dovrà essere data preventiva comunicazione allo scrivente Servizio di ogni nuovo processo produttivo di origine illustrando le caratteristiche chimico-fisiche del materiale;
3. Le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita dovranno essere annotate su un apposito registro.
4. Lo stoccaggio dei rifiuti in impianto, destinati ad operazioni di recupero, non può superare la durata dei tre anni.
5. Deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti di emissione acustica di zona.
6. Deve essere presente un deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e limitare il trasporto delle polveri generate dai rifiuti di natura polverosa, da parte degli agenti atmosferici all'esterno dell'impianto, la barriera verde dovrà essere mantenuta ad un'altezza non inferiore ai tre metri.
8. Deve essere previsto un programma di disinfestazione dell'area da aprile ad ottobre onde evitare la proliferazione di zanzare in particolare la zanzara tigre.
9. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi, e devono essere mantenuti in adeguato stato di efficienza.
10. Dovrà essere mantenuto all'ingresso dell'impianto un cartello, ben visibile per dimensioni e collocazione, con gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo del responsabile tecnico e le caratteristiche dell'impianto.
11. Dovrà essere annotato nel relativo registro, fin dalla presa in carico dei rifiuti, la modalità gestionale a cui il rifiuto sarà sottoposto (esclusivo R13; recupero ex Reg.UE 333/2011; recupero ex Reg.UE 715/2013; recupero ex D.lgs. 152/2006).
12. Deve essere sempre garantito il rispetto della normativa sulla sorveglianza radiometrica, e la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e delle persone da radiazioni e la taratura degli strumenti di sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata con frequenza almeno quinquennale.
13. Dovrà essere assicurato adeguato spazio per l'accesso e la movimentazione delle eventuali sorgenti radiogene destinate ad essere depositate nell'area individuata

dalla Tavola 1 del 03/04/2020.

14. Al verificarsi di ogni anomalia radiometrica dovrà essere inviata comunicazione alle Autorità Competenti, con trasmissione del Piano di Bonifica.
15. Deve essere indicato su ciascun contenitore o cumulo di rifiuti, il relativo codice EER o natura di materia recuperata, tramite apposita segnaletica, indicando altresì la relativa modalità gestionale (R13, EoW Reg.333/2011, EoW Reg.715/2013, o EoW D.lgs. 152/2006).
16. L'esercizio dell'impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la prevenzione incendi, la conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza, alla sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento all'altezza ed alla stabilità dei cumuli.

**12. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato**

L'assetto impiantistico autorizzato con decreto 25396/GRFVG del 28.05.2024 deve essere sottoposto a collaudo. Contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione delle opere si dovrà provvedere alla nomina di un collaudatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 34/2017, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma FVG.

Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

**13. Obblighi di comunicazione e adempimenti periodici**

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta via PEC a Regione Autonoma FVG, al Comuni di San Vito al Torre (UD), ARPA FVG e Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

**14. Garanzie finanziarie**

Prima del collaudo della variante autorizzata con decreto 25396/GRFVG del 28.05.2024 dovrà essere prestata una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione FVG per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in € 320.571,51 calcolato sulla base di una capacità di stoccaggio di 1.457 metri cubi per rifiuti non pericolosi ed una potenzialità di trattamento giornaliera di rifiuti non pericolosi pari a 182 Mg. Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.

Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196.

**15. Dismissione e ripristino dell'area**

Alla chiusura dell'impianto, la Società dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate. La Società dovrà inoltre provvedere alla nomina di un collaudatore e comunicare il nominativo al presente servizio. Le operazioni di collaudo sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.

**16. Autorizzazione unica - durata**

Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.

L'autorizzazione unica è valida per 10 anni decorrenti dal 05/08/2020, come stabilito dal decreto n° 3052/AMB e potrà essere rinnovata su richiesta della Corradini S.r.l., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

**17. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
- ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.